

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2118

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DI BENEDETTO, SULOTTO, RAIA, DE PASQUALE, PELLEGRINO, SPECIALE

Presentata il 20 febbraio 1965

Modifica degli articoli 2 e 8 del regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, e successive modificazioni, sul trattamento di pensione agli impiegati dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge tende alla eliminazione di una gravissima disparità concernente il trattamento previdenziale che la vecchia legislazione umbertina ancora in vigore lascia sussistere a danno dei funzionari civili e militari dello Stato nei cui confronti tutti gli altri lavoratori, e segnatamente i dipendenti degli enti parastatali come l'I.N.A.I.L., l'I.N.P.S. e l'I.N.A.M., ben possono vantare una disciplina legislativa in loro favore di gran lunga rispondente a più moderni criteri. I dipendenti dello Stato, infatti, secondo le norme vigenti, possono fruire del trattamento di quiescenza in caso di sopraggiunta inabilità all'espletamento delle proprie funzioni, soltanto dopo venti anni di servizio utile, che, *pietatis causa*, l'articolo 176 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, considera compiuti anche quando manchi una frazione d'anno inferiore ai sei mesi.

Tale disposizione si riflette nell'ancor più iniquo trattamento che, per logica stessa delle cose, viene riservato alla vedova ed agli orfani in caso di morte del dipendente che non abbia raggiunto il già detto minimo di venti anni di servizio.

In tale ultimo caso lo Stato compie addirittura, secondo l'attuale legislazione, un vero e proprio atto di illecito arricchimento ai danni degli eredi legittimi decurtando loro

la pensione che sarebbe spettata al loro dante causa, ed in misura più o meno grande a seconda del numero degli orfani e della loro convivenza o non con la madre.

Si tratta di decurtazioni che oscillano addirittura dai due terzi, in casi di orfani soli in numero non maggiore di due, ad un quarto nel caso di vedova con quattro o più orfani a carico.

Nulla oggi può oltre giustificare un simile umiliante trattamento, incantato a principi sociali del tutto superati e che mal si ricordano con la edificazione di una società egualitaria e benestante che è l'obiettivo di fondo della nuova Carta costituzionale.

A lumeggiare quanto asserito bastano poche considerazioni ed un brevissimo esame comparativo con la legislazione sociale che tutela tutte le altre categorie di lavoratori sia dipendenti da privati imprenditori che da enti pubblici. Anzitutto gli articoli 9 e 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272 stabilisce che tutti i lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia, hanno diritto alla pensione in caso d'invalidità dopo cinque anni dalla data di inizio dell'assicurazione e detta invalidità è valutata per gli impiegati nella riduzione della loro capacità di guadagno a meno della metà.

In secondo luogo, nel campo specifico del pubblico impiego, tutti i funzionari degli enti pubblici previdenziali ed assistenziali già menzionati, con i loro nuovi regolamenti organici approvati, in base alle deliberazioni dei rispettivi consigli d'amministrazione, con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 12 ottobre 1963, godono del trattamento di quiescenza in caso di sopraggiunta inabilità dopo cinque anni di servizio utile.

Or non v'è dubbio che, in armonia allo spirito dei mutati tempi e della Carta costituzionale, sia senz'altro da eliminarsi tale disparità nei confronti dei funzionari dello Stato che, peraltro, nella sua funzione di guida e di stimolo dell'ordinato progresso della comunità nazionale, deve costituire per la generalità dei cittadini un esempio e non una remora.

Non può a tal proposito tacersi come valido esempio di attuazione delle nuove concezioni che animano la dottrina della sicurezza sociale, la disciplina previdenziale attuata dalla Cassa nazionale del notariato istituita con regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239, (integrato con successive deliberazioni del consiglio della Cassa medesima del 21 ottobre 1955, 9 giugno 1956 e 14 ottobre 1956) che agli articoli 7, 8, 9 stabilisce che il notaio ed i suoi eredi hanno diritto a pensione in caso di morte e inabilità permanente senza limite minimo di anzianità di servizio, e che, a fini della liquidazione, la pensione viene calcolata come se il notaio abbia esercitato ininterrottamente le sue funzioni sino al raggiungimento del limite d'età per il collocamento a riposo.

Incredibile, poi, la gravissima falce che, come già detto, è stabilita oggi senza nessun valido motivo a danno degli eredi dei dipendenti che alla già grave perdita del congiunto accoppiano quella della riduzione della pensione senza che ragione alcuna di natura contabile giustifichi un tal trattamento, dal momento che è sempre eguale l'entità dei contributi versati dal funzionario al fondo pensione sia nel caso che egli sia rimasto in vita o che sia deceduto, onde la decurtazione della pensione agli eredi costituisce un vero e proprio illecito arricchimento a danno di coloro che

già hanno patito una gravissima perdita che uno Stato moderno deve contribuire il più possibile ad alleviare e non già ad aggravare.

Agli emendamenti così proposti non sfuggono infine motivi di ordine politico che traggono origine in parte dalle mutate condizioni di vita della popolazione ed in parte dalla necessità, oggi acutissima, di accentrare nelle mani dello Stato la maggior quantità possibile del pubblico risparmio ai fini di un suo migliore investimento nell'interesse nazionale.

In base, infatti, ai dati forniti dall'Istituto Centrale di Statistica nel decorso anno, sono morti in soli incidenti stradali ben novemila cittadini di cui l'ottanta per cento di età compresa tra i venti ed i trentacinque anni e circa 67.000 sono stati i feriti gravi: di costoro almeno un quinto possono ben presumersi pubblici funzionari che, per la loro stessa età, non potevano aver raggiunto il richiesto termine di venti anni di servizio utile ai fini della pensione.

Nel quadro di tale percentuale, in base all'attuale media dell'occupazione femminile e dell'empirico ed inefficiente sistema dell'assistenza alla gioventù, può ragionevolmente presumersi che almeno due terzi delle vedove e degli orfani siano rimasti senza alcun reddito e quindi in balia delle peggiori vicissitudini della vita.

Come appare quindi ben chiaro mentre da un lato, sia in cifra assoluta che percentuale, sarebbe quasi irrilevante (di fronte al numero di oltre due milioni di pubblici funzionari) il maggiore onere finanziario che lo Stato sopporterebbe per fronteggiare simili evenienze, la cui copertura si indica senz'altro in un ragionevole aumento della percentuale di ritenuta per il fondo pensione, dall'altro ben maggiore sarebbe il vantaggio che ne trarrebbe, scoraggiando l'enorme incetta di privato risparmio che viene oggi operata in campo assicurativo da privati gruppi funzionari con prestazioni assolutamente inadeguate ai premi richiesti e con correlativi altissimi utili, capitale che certamente, non più sollecitato per simile impiego, affluirebbe attraverso le normali vie finanziarie di pubblici prestiti ed investimenti nelle casse dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Il termine di venti anni previsto dall'articolo 2 del regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, è ridotto a cinque anni.

ART. 2.

L'articolo 8 del regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970 è sostituito dal seguente:

« La vedova ed i figli minorenni dei pensionati e degli impiegati civili morti in attività di servizio, dopo cinque anni di servizio utile, hanno diritto al trattamento di pensione che sarebbe spettato all'impiegato.

Quando la vedova viva separata da tutti e da qualcuno degli orfani e, in ogni caso, quando vi sono orfani di precedente matrimonio del marito, la pensione viene ripartita nel modo seguente: il quaranta per cento alla vedova ed il rimanente diviso in parti eguali fra tutti gli orfani ».

ART. 3.

Al maggiore onere derivante dalla presente legge si provvederà con gli stanziamenti ordinari del bilancio dello Stato.